

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI ECC.***

ERSAF- DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI ECC.

ARTICOLO 1 Oggetto

Con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 07 agosto 1990 n.241, ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini ad enti, associazioni, privati ecc., per interventi, opere, iniziative e attività produttive e di servizio nei settori compatibili con le esclusive e sole finalità dell'Ente Parco, di cui alla Legge 394/91 e alla legge regionale n. 39 del 22 dicembre 2015.

Sono escluse dal presente regolamento le somme qualificabili quali compensi e indennizzi ai sensi dell'art.15, commi 2 e 3, della legge 394/91.

ARTICOLO 2 Pubblicità del regolamento

ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, pubblica il presente regolamento e l'elenco dei soggetti beneficiari, nella sezione <<amministrazione trasparente>> del sito istituzionale e sul sito <www.stelviopark.it>.

ARTICOLO 3 Tipologia e natura delle provvidenze

Le provvidenze oggetto del presente regolamento possono articolarsi in forma di:

- a) sovvenzioni, allorquando ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio si assume interamente l'onere derivante da interventi, iniziative e attività organizzati e proposti da altri soggetti, che comunque si iscrivano nei suoi indirizzi programmatici;
- b) contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire interventi, attività o iniziative per le quali ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio si assume solo una parte dell'onere complessivo;
- c) vantaggi economici, riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità di ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti del Parco;

- d) patrocini, intese come riconoscimento di ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio delle iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico, che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio del Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia". Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico.

ARTICOLO 4

Finalità previste per la concessione di sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici

ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità:

- a) tutela, valorizzazione dell'ambiente e difesa del suolo; protezione e conservazione dell'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché degli elementi naturali rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paesaggistica, ecologica e genetica;
- b) promozione di iniziative di informazione e di educazione ambientale, di diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale, storico, culturale ed artistico del Parco Nazionale dello Stelvio – Lombardia, finalizzate allo sviluppo della sensibilità alla natura;
- c) promozione di attività sportive, ricreative e di impiego del tempo libero ecocompatibili che favoriscono la fruizione del Parco ;
- d) promozione di eventi e manifestazioni che valorizzino l'immagine e l'identità del Parco;
- e) promozione di attività di sostegno nel settore scolastico e della formazione professionale e ricerca scientifica nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 della Legge 394/91;
- f) promozione di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'integrazione tra l'uomo e l'ambiente naturale nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco;
- g) promozione di iniziative atte a favorire lo sviluppo di un fruizione ricreativa e turistico-sociale compatibile con le finalità prioritarie di tutela del Parco;
- h) attività di alpeggio nel Parco e attività agrituristiche;
- i) promozione di iniziative, compatibili con le finalità di conservazione del Parco, atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del Parco e residenti nei Comuni il cui territorio ricada anche parzialmente all'interno del Parco;
- j) ripristino e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale;
- k) recupero dei nuclei abitati rurali;
- l) manutenzione e sistemazione delle reti sentieristiche e della viabilità agro-silvo-pastorale;
- m) progetti di riqualificazione ambientale, ivi comprese le attività agricole e forestali;

- n) realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili o a basso impatto ambientale;
- o) iniziative editoriali, pubblicazioni riguardanti temi inerenti le attività del Parco.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 394/91 le sovvenzioni ed i contributi, relativi alle finalità di cui al presente articolo, potranno essere concessi esclusivamente per interventi ed opere ricadenti nel territorio compreso entro i confini del Parco Nazionale dello Stelvio. Sono fatte salve le finalità di cui alle precedenti lettere b), d), e o) per le quali gli incentivi potranno essere concessi anche in ambito esterno ai confini stessi.

Il Direttore della Direzione Parco dello Stelvio può prendere in considerazione, per soddisfare esigenze di particolare interesse per il Parco, la possibilità di concedere sovvenzioni o contributi ad interventi non ricompresi nelle categorie sopra elencate.

ARTICOLO 5

Finalità previste per la concessione del patrocinio

L'Ente Parco potrà concedere il proprio patrocinio a manifestazioni, anche esterne al territorio del Parco, quali convegni, seminari, iniziative a carattere culturale e di altro tipo che siano attinenti ai fini istituzionali dell'Ente o che concorrano a promuovere e valorizzare l'immagine e le attività del Parco Nazionale dello Stelvio, gli ambienti naturali del Parco e i prodotti e le tradizioni locali, nel rispetto delle *Linee di indirizzo Logo, Sito e Comunicazione del PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO* approvate dal Comitato di Coordinamento e di Indirizzo in data 24/11/2016.

ARTICOLO 6

Modalità per la presentazione delle domande.

Le istanze relative ad ottenere le sovvenzioni, i contributi, i vantaggi economici o i patrocini di cui al precedente art. 3, dovranno essere presentate, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al fine di valutarne l'interesse e definire l'ordine di priorità rispetto alle risorse disponibili.

Ulteriori istanze tese ad ottenere le sovvenzioni, i contributi, i vantaggi economici o i patrocini di cui al precedente art. 3, di carattere occasionale ed estemporaneo e quindi e non adeguatamente programmate secondo quanto previsto al punto precedente, dovranno essere presentate, per l'eventuale valutazione, almeno un mese prima della data presunta di fruizione dei vantaggi o di effettuazione delle iniziative oggetto di istanza.

Le istanze dovranno essere presentate a ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio, solo via pec all'indirizzo ersaf@pec.regione.lombardia.it, corredate da relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/ iniziativa da sostenere, il quadro economico dell'iniziativa, l'indicazione di eventuali analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri enti pubblici con l'importo

richiesto/concesso, il piano di comunicazione dell'iniziativa, la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta del 4%.

ARTICOLO 7

Istruttoria delle richieste e approvazione delle provvidenze

La concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini con ausilio economico verrà valutata, entro 30 giorni dalla data di presentazione, dal Direttore della Direzione Parco dello Stelvio, il quale, effettuando il riscontro della completezza e validità della documentazione, potrà richiedere eventuali documenti integrativi.

Il Direttore ai fini della valutazione di cui al paragrafo precedente può avvalersi del supporto di una commissione interna, all'uopo nominata.

In caso di esito favorevole il Direttore adoterà apposito decreto, con il quale potrà formulare eventuali prescrizioni per la realizzazione delle iniziative/interventi.

La concessione di patrocinio senza ausilio economico sarà oggetto di apposita formale comunicazione del Direttore della Direzione Parco dello Stelvio.

Il Direttore della Direzione Parco dello Stelvio, potrà prevedere, qualora, lo ritenga necessario, la stipula di apposita convenzione per regolare modalità e termini dell'erogazione delle provvidenze.

ARTICOLO 8

Adempimenti del concessionario in merito all'associazione del nome del Parco

La concessione di provvidenze di cui all'art. 3 comporta l'obbligo da parte del fruitore di associare il nome del Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia in ogni occasione di pubblicizzazione delle iniziative realizzate, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall'Ente.

ARTICOLO 9

Criteri di valutazione

Le provvidenze vengono concesse attenendosi ai seguenti criteri di valutazione:

- ◆ grado di rispondenza alle finalità di cui all'art. 1, comma 3, della L. 394/91 e dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2015 n. 39;
- ◆ rilevanza dell'iniziativa con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della natura, del patrimonio storico culturale, di sviluppo socio economico sostenibile, di fruizione ricreativa e turistico sociale compatibile con le finalità di tutela, nonché di educazione ambientale;
- ◆ livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale, regionale e interprovinciale);
- ◆ grado di interesse pubblico dell'iniziativa.

ARTICOLO 10

Liquidazione del Contributo

Le provvidenze assegnate sono liquidate da ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio, previo accertamento dell'effettiva realizzazione delle iniziative finanziate. A questo fine, ad intervento completato il beneficiario del contributo comunicherà per iscritto la data di fine attività o di cessazione dell'iniziativa, richiedendo la liquidazione finale ed allegando la rendicontazione delle spese e la relazione illustrativa dell'esito dell'iniziativa e delle evidenze date al suo interno in ordine alla visibilità del Parco nazionale dello Stelvio.

Resta pertanto inteso che il Direttore della Direzione Parco dello Stelvio potrà valutare discrezionalmente, la riduzione o l'integrazione della citata documentazione al fine del corretto accertamento delle iniziative/attività.

ARTICOLO 11

Revoca o riduzione degli incentivi concessi.

Gli incentivi concessi potranno essere revocati o ridotti qualora le iniziative non vengano svolte in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite.

Il contributo sarà inoltre revocato in caso di mancanza delle previste autorizzazioni di legge.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo il decreto che lo approva.